

Civile Ord. Sez. 2 Num. 5137 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 21/02/2019

ORDINANZA

CC. 14/09/2018

sul ricorso 730-2015 proposto da:

MAGHERINI FABRIZIO e LATTANZI PAOLA, rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO GRIGNOLIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Lorenzoni in ROMA, VIA del VIMINALE 43

- ricorrenti -

contro

NANNONI DARIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato IVO MARIO RUGGERI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Coen, in ROMA, P.ZZA di PRISCILLA 4

**- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro**

GIANNONI LIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati PAOLO PECCHIOLI e DONATELLA DE DONNO PECCHIOLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Gian Marco Grez, in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18

- controricorrente e ricorrente incidentale -

or
30/11/18

3



avverso la sentenza n. 776/14 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 9/05/2014;

letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Nel 1982 SPARTACO NANNONI aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze LIA GIANNONI, esponendo di essere proprietario di un terreno corrispondente alla porzione D della particella catastale 112 del foglio di mappa 27 del Comune di Campi Bisenzio, ma che, al momento della voltura dell'atto di acquisto in suo favore, per un evidente errore materiale del tecnico che aveva dato corso al frazionamento, la situazione era stata catastalmente rappresentata in modo erroneo, ovvero come se una porzione di terreno attoreo avente forma triangolare facesse parte di un'altra particella catastale, contigua a quella di proprietà dell'attore, successivamente acquistata dalla Giannoni. Il Nannoni, rilevato di essersi reso conto dell'errore solo allorché quest'ultima aveva elevato un muro seguendo il confine della mappa catastale errata, chiedeva determinarsi il confine tra i due fondi in base al frazionamento allegato al titolo d'acquisto e condannarsi la convenuta alla restituzione della zona di terreno illegittimamente occupata (mq 130).

Si era costituita in giudizio la Giannoni, contestando la domanda e, in via riconvenzionale, sostenendo che il Nannoni, in riferimento alla linea est-ovest esistente tra i fondi, non aveva rispettato le distanze legali nella costruzione del suo fabbricato.

All'udienza del 9.3.1994 le parti avevano convenuto la conciliazione transattiva della lite: in base alla quale il Nannoni



rinunciava a rivendicare il triangolo di mq 130; le parti dichiaravano che il confine tra le due proprietà era quello determinato dai CT di parte; la Giannoni si dichiarava acquiescente alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Campi Bisenzio al Nannoni "con le distanze di m. 3 dal confine, come risulta dalla planimetria allegata", e il Nannoni dichiarava che la parete del costruendo edificio prospiciente la proprietà Giannoni andava "considerata parete non finestrata, ai sensi delle normative edilizie attuali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 11, co. 5, delle disp. att. del prg. 1985".

Con atto di citazione notificato l'11.6.1994, la Giannoni conveniva in giudizio DARIO NANNONI, figlio di Spartaco Nannoni e suo erede, sostenendo che il convenuto aveva costruito nel suo fondo delle autorimesse seminterrate occupando di fatto anche una parte del triangolo di 130 mq assegnato all'attrice; e che il medesimo aveva costruito la parete orientale del suo fabbricato munendolo di finestre, in violazione dei patti sottoscritti dal suo dante causa. La Giannoni, pertanto, chiedeva la determinazione dell'esatto confine tra le proprietà delle parti, in modo che la porzione di mq 130 fosse integrante della sua proprietà, e la condanna del convenuto alla restituzione di tale area, nonché a porre in essere le opere necessarie perché la parete est del fabbricato del Nannoni potesse essere qualificata come non finestrata, ai sensi del D.M. n. 1444/1968.

Avendo il convenuto precisato di aver venduto l'immobile in corso di causa a FABRIZIO MAGHERINI e a PAOLA LATTANZI, la Giannoni estendeva le domande nei loro confronti. Questi si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in subordine, il rilievo in loro favore da parte del Nannoni.



Con sentenza n. 3406/2002, il Tribunale di Firenze condannava tutti i convenuti a porre in essere le opere e gli accorgimenti necessari perché la parete est dell'edificio costruito sull'area di proprietà del Nannoni potesse essere qualificata non finestrata e rigettava tutte le altre domande proposte dalle parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Giannoni. Resistevano Nannoni, Magherini e Lattanzi, i quali proponevano appelli incidentali.

Con sentenza n. 153/2005 del 24.5.2005, la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello principale e, in accoglimento degli appelli incidentali, rigettava anche la domanda della Giannoni relativa alla parete finestrata.

Proposto ricorso in cassazione da parte della Giannoni (cui il Nannoni da una parte e il Magherini e la Lattanzi dall'altra avevano resistito con separati controricorsi), con sentenza n. 336/2011, depositata il 10.1.2011, la Corte di Cassazione accoglieva il 4° e 5° motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, anche per le spese.

Con atto di citazione in riassunzione la Giannoni chiedeva la condanna del Nannoni, Magherini e Lattanzi, in solido tra loro, a porre in essere le opere e gli accorgimenti necessari al fine di poter qualificare come "non finestrata" la parete est dell'edificio costruito dal Nannoni, con compensazione delle spese dei precedenti giudizi e condanna alla restituzione di quanto da lei versato a tale titolo ai medesimi e alla refusione di quelle del giudizio di rinvio.

Si costituivano in giudizio Magherini e Lattanzi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché Nannoni, che eccepiva,



preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito il rigetto delle domande.

Con sentenza n. 776/2014, depositata il 9.5.2014, la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza n. 3406/2002 emessa dal Tribunale di Firenze; dichiarava compensate le spese di tutti i gradi del giudizio, condannando Nannoni, Magherini e Lattanzi, in solido tra loro, alla restituzione delle somme corrisposte dalla Giannoni in esecuzione della sentenza n. 153/2005 della medesima Corte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'avvento ^u pagamento fino all'effettivo soddisfo.

Avverso tale sentenza propongono nuovo ricorso per cassazione Fabrizio Magherini e Paola Lattanzi sulla base di cinque motivi illustrati da memoria; resistono Lia Giannoni, con controricorsi (nei confronti rispettivamente dei ricorrenti principali e del controricorrente Nannoni), spiegando ricorso incidentale, nei confronti dei ricorrenti principali, sulla base di un motivo, anch'essi illustrati da memoria; nonché Dario Nannoni con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono, in riferimento all'«Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell'art. 394 c.p.c., art. 352 c.p.c., art. 277 c.p.c., art. 383 c.p.c., art. 324 c.p.c. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», poiché la sentenza impugnata avrebbe violato le suddette norme in relazione al procedimento del giudizio di rinvio, ai contenuti della decisione in punto di appello, all'obbligo di pronuncia nel merito sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti, sugli obblighi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

B



derivanti dalla pronuncia di cassazione con rinvio. Sicché la Corte d'Appello non si sarebbe conformata al dettato della Corte di Cassazione, riportandosi semplicemente alla sentenza di primo grado; così determinandosi anche la nullità della sentenza impugnata e del procedimento.

1.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti principali deducono, in riferimento all'«Art. 360, comma primo, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione artt. 1218, 1223, 1224 c.c.», per erroneità della sentenza nel punto in cui condanna al rimborso delle spese corrisposte dalla Giannoni - in forza della sentenza della Corte d'Appello poi cassata - con l'obbligo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Il diritto alla percezione del rimborso sarebbe sorto solo con la decisione della Corte d'Appello del 2014 e, quindi, nessuna rivalutazione monetaria sarebbe dovuta dai ricorrenti.

1.3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti principali denunciano, in relazione all'«Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione degli artt. 131 e 132 c.p.c.», poiché la sentenza impugnata avrebbe ommesso le ragioni di fatto e di diritto che hanno dato luogo alla decisione. La Corte di merito non solo non ne avrebbe dato un'autonoma valutazione critica, ma non si sarebbe neppure pronunciata su tutte le domande proposte dalle parti in appello.

1.4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti principali lamentano, in relazione all'«Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. Ommesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in quanto la decisione



sembra assumere come vere le seguenti circostanze di fatto: che i ricorrenti sarebbero stati a conoscenza del contenuto della transazione tra Giannoni e Nannoni perché indicata nell'atto di compravendita, mentre la menzione della transazione nell'atto di compravendita riguardava esclusivamente la questione dei confini; che nessun manufatto sarebbe stato eseguito in contrasto con la concessione, mentre il manufatto al momento della sottoscrizione della transazione era già stato eseguito; che la clausola in esame non avrebbe costituito un onere reale nei confronti della proprietà, essendo al contrario una pattuizione di natura obbligatoria che non comportava conseguenze per gli aventi causa; che i requisiti previsti dallo strumento urbanistico sarebbero stati tutti rispettati, in quanto la CTU precisa che la distanza dal confine è di 3 metri e quella tra edifici è di 11,16 metri, oltre al fatto che le aperture avevano sbarre non apribili, così da essere considerate pareti non finestrate.

1.5. - Con il quinto motivo, i ricorrenti principali denunciano «Sulle spese di lite. Violazione consequenziale dell'art. 91 c.p.c.», in quanto la sentenza impugnata dichiara la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, con condanna alla restituzione delle somme pagate in forza della sentenza della Corte d'Appello cassata. Anche tale pronuncia dovrà essere soggetta a riesame considerando la sola parte relativa alla questione delle finestre, in quanto la questione primaria oggetto del contenzioso era quella passata in giudicato di restituzione del terreno, alla quale i ricorrenti erano estranei.

2. - Con il motivo di ricorso incidentale, proposto nei confronti dei ricorrenti principali, Lia Giannoni deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, n. 3

14



c.p.c.)» chiedendo la corretta applicazione delle regole dell'art. 92 c.p.c. fondate sul c.d. principio della soccombenza, giacché il giudizio di rinvio si è risolto in senso totalmente favorevole alle domande che in quella sede la medesima aveva proposto.

3.1. - Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente Dario Nannoni lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 394 c.p.c. in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.», in quanto, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado il medesimo ha contestato la propria carenza di legittimazione passiva, proponendo tale eccezione anche in appello e nel giudizio di cassazione, oltre che in quello di rinvio, al Giudice del quale, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., sono devolute tutte le domande ed eccezioni contenute nella fase del giudizio che ha dato luogo alla sentenza cassata.

3.2. - Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente Dario Nannoni deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.», essendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto, in solido tra il Nannoni e i ricorrenti, l'onere del rimborso alla Giannoni delle spese ^{corrisposte} loro in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 2005. La condanna della Giannoni è stata pronunciata dalla citata sentenza della Corte di merito con separati capi (e per giunta anche per diversi importi) e nello steso modo avrebbe dovuto esserne disposto il rimborso.

4. - Risulta opportuno esaminare preliminarmente il terzo ed il quarto motivo di ricorso principale [v. *sub* 1.3. e 1.4.].

4.1. - Il terzo motivo è infondato.



4.1.1. – E' principio consolidato (richiamato dai medesimi ricorrenti) che "la motivazione di una sentenza può essere redatta *per relationem* rispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa *sub iudice*, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto" (Cass. sez. un. n. 14814 del 2008). Pertanto, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. 7074 del 2017). Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste, dunque, quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e *per relationem*, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Cass. n. 25866 del 2010; Cass. 17403 del 2018).

Di conseguenza, la sentenza deve ritenersi legittimamente motivata (seppure *per relationem*) allorquando contenga espliciti



riferimenti alla diversa pronuncia, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto (che siano corrette o non), e fornisca, seppur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 21037 del 2018).

Nella specie, la Corte di merito, nella sentenza impugnata (pag. 5), fornisce una esplicita ed adeguata motivazione in ordine alla ritenuta correttezza della interpretazione data delle clausole dell'accordo conciliativo Giannoni-Nannoni del 1994 (con particolare riferimento alla parete del costruendo edificio prospiciente la proprietà Giannoni), fatta propria, e sottolineando che detta interpretazione «come sopra precisata dalla Cassazione ha trovato piena applicazione nella sentenza n. 3496/02 emessa dal Tribunale di Firenze in data 30.10.2002, che va quindi integralmente confermata».

4.2. – Il quarto motivo è inammissibile.

4.2.1. – L'analisi va condotta alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi *ratione temporis* anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 9 maggio 2014.

Secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione – solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

4.2.2. – Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Orbene, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all'esame del denunciato parametro, non v'è traccia. Sicché, alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, riguardante la più angusta latitudine della nuova formulazione rispetto al previgente vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", le censure mosse in riferimento al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una

13



(ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento *in parte qua* della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente.

5. – Il primo motivo va, viceversa, accolto.

5.1. – Questa Corte, con la sentenza resa nel presente giudizio (Cass. n. 336 del 2011), accogliendo *in parte qua* il ricorso proposto dalla Giannoni in relazione ai motivi riguardanti la parete finestrata, ha ritenuto quanto segue. «Il giudice di appello, premesso che sempre sulla base dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti il Nannoni aveva dichiarato "che la parete del costruendo edificio, prospiciente la proprietà Giannoni – nello stato in cui appare nel progetto approvato in Comune – va considerata parete non finestrata, ai sensi delle normative edilizie del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 11 disp. att. PRG 1985, comma 5", ha affermato che l'obbligazione assunta dal Nannoni riguardava non le caratteristiche reali del suo fabbricato, bensì l'impegno a non far valere in nessun modo, nei confronti della vicina, l'effettiva natura finestrata della parete in questione; infatti, secondo la Corte territoriale, soltanto in questa chiave interpretativa potevano essere spiegate la scelta delle espressioni usate dalle parti ("...il Signor Spartaco Nannoni dichiara che la parete del costruendo edificio...va considerata parete non finestrata..."), posto che, altrimenti, considerato altresì che la suddetta parete, in quel momento, ancora non esisteva, non vi sarebbe stata alcuna ragione del fatto che esse non avessero previsto direttamente l'impegno del Nannoni a non



realizzare una parete considerata finestrata dalla normativa comunale, invece che l'impegno a non considerarla tale».

Ciò premesso, questa Corte ha affermato che «Tale convincimento non può essere condiviso perché frutto di una non corretta applicazione delle denunciate regole codicistiche di interpretazione dei contratti, in particolare di quelle stabilite dall'art. 1362 c.c., comma 1, e dall'art. 1363 c.c., ed anche di un percorso argomentativo non privo di vizi logici. Anzitutto si rileva che la Corte territoriale nell'indagine ermeneutica effettuata non ha tenuto nel debito conto il pur menzionato dato letterale costituito dal fatto che la parete in questione riguardava il "costruendo edificio, prospiciente la proprietà Giannoni, nello stato in cui appare nel progetto approvato dal Comune...", e che quindi, nella comune volontà delle parti, tale costruzione (allora non ancora esistente, secondo quanto accertato dalla stesso giudice di appello) avrebbe dovuto essere realizzata in conformità di tale progetto». Ed ha proseguito rilevando che «in questa ottica, e dunque in particolare anche con riferimento all'art. 1363 c.c. relativo alla interpretazione complessiva delle clausole, sarebbe stato necessario valutare la pattuizione relativa alla suddetta parete, da considerare non finestrata, in relazione al fatto che la parete stessa avrebbe dovuto essere conforme allo stato in cui appariva nel progetto approvato, considerata la necessità di attribuire comunque un senso logico a tale riferimento espressamente contenuto nell'atto. Tale convincimento è confermato dal richiamo delle parti nell'atto di conciliazione – quanto al fatto che la parete doveva essere considerata non finestrata – alla normativa urbanistica del Comune di Campi Bisenzio, la quale in effetti, come riconosciuto

M



dalla stessa sentenza impugnata, all'art. 11 prevedeva che "non sono considerate pareti finestrate quelle che...", con un esplicito riferimento quindi al fatto che la parete in questione dovesse essere considerata non finestrata utilizzando come parametro di valutazione i requisiti previsti nel menzionato strumento urbanistico».

Infine, anche sotto il profilo motivazionale, questa Corte ha osservato che «l'interpretazione della clausola in esame resa dalla Corte territoriale, laddove ha evidenziato l'impegno che avrebbe assunto il Nannoni a non far valere nei confronti della Giannoni l'effettiva natura finestrata della parete suddetta, si rivela illogica, atteso che il contenzioso sorto tra le parti riguardo a tale questione era riconducibile al proposito del Nannoni di realizzare una costruzione in ordine alla quale aveva ottenuto una concessione edilizia dal Comune di Campi Bisenzio, concessione edilizia alla quale la Giannoni in sede di conciliazione aveva prestato acquiescenza, e che invece era del tutto estranea a tale accordo l'eventualità che fosse la Giannoni a voler costruire sul suo fondo; pertanto nel caso di parete finestrata sarebbe stato interesse di quest'ultima e non del Nannoni a pretendere che fosse rispettata la distanza legale stabilita nello strumento urbanistico locale per le pareti finestrate».

5.2. - Orbene, la Corte di rinvio, nella sentenza oggi impugnata, ha erroneamente ritenuto di dover rigettare, in quanto asseritamente precluse, le questioni che sarebbero state accertate come premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento di questa Corte, tra le quali anche la domanda di manleva proposta dai ricorrenti nei confronti del dante causa. Ma v'è da rilevare che la Cassazione ha esclusivamente imputato alla



Corte di merito un errore di motivazione nell'applicazione delle norme di interpretazione dei contratti e nell'illogicità della motivazione, richiedendo un nuovo esame, una nuova motivazione e, conseguentemente, una nuova pronuncia nel merito. Tutto ciò, peraltro, senza precludere alcuna delle possibili altre soluzioni di merito, purché adeguatamente motivate, salva quella motivazionale, specifica oggetto di censura.

E' principio consolidato, infatti, che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).

Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata. E di conseguenza la Corte di merito avrebbe dovuto

b



pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione.

Viceversa, la Corte di rinvio non s'è pronunciata sulle domande ed eccezioni che le parti avevano avanzato in sede di appello e riproposte in quella di rinvio. Con ciò contravvenendo al principio secondo cui incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che sia stata ritualmente sottoposta al suo esame (Cass. n. 19015 del 2010; cfr. altresì Cass. sez. un. n. 24148 del 2013; Cass. n. 13601 del 2016).

6. – Pertanto, rigettati i motivi terzo e quarto del ricorso principale, va accolto il primo motivo di ricorso principale; ciò, con assorbimento del secondo e del quinto motivo di ricorso principale, dell'unico motivo del ricorso incidentale della controricorrente Giannoni e dei due motivi del ricorso incidentale del controricorrente Nannoni. La sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi terzo e quarto del ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo e del quinto motivo di ricorso principale, nonché dell'unico motivo del ricorso incidentale della controricorrente Giannoni e dei due motivi del ricorso incidentale del controricorrente Nannoni. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la ^{causa} ~~stessa~~ alla Corte

h



d'appello di Firenze, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2018.

Il Presidente

Dr. Stefano Petitti

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 21 FEB. 2019